Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 maggio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 20 MAGGIO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n 25: **« Api » - Anonima petroli italiana - S. p. A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1958. — **Pibigas - Idrocarburi e affini - Società per azioni, in Milano:** Estrazione di premi. — **Seconda estrazione di n. 250 premi (auto Fiat « 600 » normale) per le obbligazioni Fiat 6 % 1956-74,** avvenuta il 7 maggio 1958. — **Società per azioni « G. B. Osvaldo Protti » in Faè di Longarone:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1958. — **Società per azioni delle piccole Ferrovie di Trieste, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1958. — **« C. L. Malesci e C., - Società per azioni » in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1958. — **« L'elettrometallurgica - Società per azioni » in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1958 — **« G. Trione e C. - Società per azioni » in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1958. — **« Fausto Carello e C. - Società per azioni » in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1958. — **Aermalto, società per azioni, in Comacchio:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1958.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1958.

Sostituzione di un componente il Comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361, che apporta modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della croce rossa;

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1956, col quale è stato provveduto alla ricostituzione del Comitato direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa;

Considerato che il generale di divisione Pietro Mellano, nominato col citato decreto del 2 maggio 1956, ha rassegnato le dimissioni da componente del detto Comitato e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Gaetano Casoni è nominato componente del Comitato direttivo del Comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa, in sostituzione del generale di divisione Pietro Mellano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

(2463)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1958.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, che approva lo statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto che prevede la composizione del Consiglio di amministrazione e che fissa in tre anni la durata in carica dei componenti il Consiglio stesso;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1957, registro n. 29 Finanze, foglio n. 173, con cui fu nominato il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale per l'Ente suddetto per il triennio 1° luglio 1957-30 giugno 1960;

Considerato che il dott. Alfredo Bisogno, presidente dell'Ente, è stato nominato direttore generale e passato ad altro Servizio e che in sua sostituzione è stato destinato a dirigere l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, il dott. Mario de Romanis, ispettore generale nel Ministero;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente;

Decreta:

E' nominato presidente dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » il dott. Mario de Romanis, ispettore generale per il lotto e le lotterie, a decorrere dal 15 marzo 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 207. — BENNATI

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 2910 in data 12 aprile 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per dimissioni, dell'ing. Carmelo Renna, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Associazione interessata (Associazione generale commercianti e rappresentanti) con l'avv. Luigi De-prisco;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Luigi De Prisco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli quale rappresentante dell'Associazione generale commercianti e rappresentanti in sostituzione dell'ing. Carmelo Renna, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1958

Il Ministro: GUI

(2464)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1958.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Pescara ad istituire e gestire un Magazzino generale per merci varie nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, che stabilisce l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, che porta modificazioni al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 260, che porta ulteriori modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la domanda, in data 21 febbraio 1958, presentata dal Consorzio agrario provinciale di Pescara, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire e gestire in Pescara, nell'immobile di proprietà, sito in via del Circuito, un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate e, in Pescara San Donato, via Alento n. 39, in un immobile, anch'esso di proprietà, una succursale di detto Magazzino;

Vista la documentazione allegata a detta istanza;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara, con la delibera della Giunta camerale n. 38 del 29 marzo 1958;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Pescara è autorizzato ad istituire e gestire in Pescara, via del Circuito, un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate ed in Pescara San Donato, via Alento n. 39, una succursale di detto Magazzino.

Art. 2.

I locali del Magazzino generale, come sopra autorizzato, e della succursale sono quelli descritti nelle perizie di idoneità, in data 20 febbraio 1958, allegate alla istanza del Consorzio agrario provinciale.

Art. 3.

Le norme regolamentari e le condizioni tariffarie che il predetto Consorzio dovrà applicare nella conduzione del Magazzino generale sono quelle approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara, con la delibera n. 38 del 29 marzo 1958.

Art. 4

L'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Pescara dovrà prestare è determinato in L. 1.000.000 (un milione), salvo successive modificazioni.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1958

Il Ministro: GAVA

(2514)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1958.

Approvazione della tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 8 maggio 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2485)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 27 febbraio 1958, n 119 « Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 61 dell'11 marzo 1958, alla pag 19 tabella R, in luogo di · « *Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di servizio* » leggasi · « *Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio* ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Accordi di carattere economico tra l'Italia e l'Argentina conclusi a Buenos Aires il 25 novembre 1957: a) Accordo commerciale e finanziario; b) Protocollo relativo all'emigrazione; c) Protocollo relativo al consolidamento e all'ammortamento del credito italiano verso la Repubblica Argentina; d) Scambi di Note.

a) ACCORDO COMMERCIALE E FINANZIARIO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, ispirati ai tradizionali sentimenti di indissolubile amicizia che uniscono i popoli di ambedue i Paesi e riaffermando il proprio desiderio di incrementare le reciproche relazioni economiche esistenti, hanno deciso di concludere un Accordo commerciale e finanziario ed a tal fine i loro Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art 1

Le Alte Parti Contraenti, interpretando lo spirito di cooperazione che anima i loro Governi, dichiarano il loro proposito di rafforzare con tutti i mezzi a loro disposizione i vincoli economici che uniscono i rispettivi Paesi e di sviluppare l'interscambio dei loro prodotti al più alto livello possibile, assicurando ad essi mercati permanenti nell'ambito delle rispettive necessità nazionali

Art 2

I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocità per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che saranno effettuate fra i due Paesi Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che reciprocamente saranno formulate per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche

Art 3

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di uno dei due Paesi, che si importino nell'altro, in materia di diritti, tasse, imposte od oneri tributari e per quanto concerne le formalità e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.

CAPITOLO II

Regime commerciale

Art 4.

Le esportazioni argentine pagate in lire italiane riceveranno in Argentina un trattamento uguale sotto tutti gli aspetti a quello concesso alle esportazioni pagate nelle monete degli altri Paesi che partecipino al sistema dei pagamenti multilaterali con l'Argentina, in altre monete trasferibili, in dollari USA o in altre monete liberamente convertibili.

Art. 5.

Le importazioni in Argentina pagate in lire italiane riceveranno, per ciò che concerne i tassi di cambio, un trattamento uguale a quello concesso alle importazioni pagate nelle monete degli altri Paesi partecipanti, in altre monete trasferibili, in dollari USA o in altre monete liberamente convertibili.

Le importazioni in Argentina pagate in lire italiane riceveranno, inoltre per ciò che concerne assegnazione di valuta e concessione di licenze di importazione, un trattamento non

meno favorevole di quello accordato alle importazioni pagate nelle monete degli altri Paesi partecipanti o in altre monete trasferibili

Art 6

Le Autorità competenti della Repubblica Italiana faranno ogni sforzo per riservare alla importazione dei prodotti argentini il massimo grado di liberalizzazione compatibile con le esigenze della propria economia.

Art. 7.

Le Autorità competenti della Repubblica Italiana non adotteranno nei riguardi dell'intercambio commerciale tra l'Italia e l'Argentina misure interne dalle quali possano derivare in pratica variazioni della parità della lira italiana in relazione alle monete menzionate all'art 4 e, di conseguenza, modifiche nella formazione dei prezzi delle merci argentine

Art 8

Allo scopo di facilitare il commercio multilaterale tra la Repubblica Italiana, la Repubblica Argentina e gli altri Paesi che partecipino al sistema di pagamenti multilaterali con l'Argentina, saranno ammesse importazioni di merci prodotte in uno qualsiasi dei Paesi in causa, provenienti dagli altri Paesi della medesima area.

Art 9

Le Autorità competenti della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina si riservano il diritto di esigere per le merci da importare certificati di origine rilasciati dai Paesi produttori

Art 10

Saranno scambiate periodicamente informazioni quanto più possibile dettagliate sul movimento di scambi commerciali tra l'Italia e l'Argentina nella forma che verrà convenuta fra i rispettivi organi competenti.

CAPITOLO III
Regime finanziario

Art 11

1 I pagamenti tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana saranno regolati dal presente Accordo

2 Il presente Accordo regolerà anche i pagamenti tra la Repubblica Argentina da una parte ed il territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana dall'altra

Art 12

1 L'Ufficio Italiano dei Cambi aprirà a nome del Banco Central de la Republica Argentina un conto in lire italiane, denominato « conto multi », non produttivo di interessi ed esente da spese, che non potrà presentare saldo debitore.

2 Le banche italiane autorizzate ad operare in cambi potranno aprire conti in lire italiane a nome del Banco Central de la Republica Argentina e di banche argentine debitamente autorizzate Detti conti saranno denominati « conti argentini ».

Art 13.

1. Attraverso i conti previsti dall'art 12 potranno essere effettuati pagamenti di qualsiasi natura in conformità delle norme valutarie vigenti nei due Paesi

2 Potranno anche essere effettuati pagamenti in altre monete dalla Repubblica Italiana verso la Repubblica Argentina e viceversa nella misura consentita dalle norme valutarie in entrambi i Paesi

Art. 14.

L'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina stabiliranno di comune accordo le norme tecniche necessarie all'esecuzione del presente Accordo.

Art 15.

Il Conto Generale Dollari CAI ed il Conto Finanziamento Beni Strumentali previsti rispettivamente dagli articoli 17 e 21 dell'Accordo Commerciale e Finanziario del 25 giugno 1952 saranno liquidati secondo quanto stabilito con il « Protocollo relativo al consolidamento e all'ammortamento del credito italiano », firmato in data odierna.

Art. 16.

Per le operazioni classificate nel mercato libero in Argentina la quotazione della lira italiana sarà determinata, secondo la legislazione argentina in vigore, dal libero giuoco dell'offerta e della domanda

Art. 17.

Saranno consentiti trasferimenti fra « conti argentini » previsti all'art 12, potendo ugualmente i titolari dei suddetti conti convertire i loro saldi nelle monete di tutti i Paesi che partecipino al sistema di pagamenti multilaterali con l'Argentina, menzionato all'art 4 del presente Accordo.

Art 18

Alla scadenza del presente Accordo dovrà essere assicurata l'esecuzione di tutti i pagamenti relativi ad operazioni autorizzate anteriormente alla scadenza stessa, con moneta che potrà essere accettata dal Paese creditore.

CAPITOLO IV
Disposizioni varie

Art 19

Sarà costituita una Commissione Mista che si riunirà in Roma o in Buenos Aires o in altra sede da stabilirsi con le seguenti attribuzioni

a) seguire lo sviluppo degli scambi commerciali e dei pagamenti,

b) elaborare proposte e suggerimenti atti ad intensificare le relazioni economiche tra le Parti Contraenti;

c) studiare di comune accordo, in caso di divergenze di opinione, l'applicazione e l'interpretazione del presente Accordo,

d) esaminare le altre questioni che potranno sorgere nei rapporti commerciali e di pagamenti tra le Parti Contraenti.

Art 20.

La Commissione Mista sarà costituita da rappresentanti dei Governi delle Parti Contraenti, dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Banco Central de la Republica Argentina Si riunirà al più tardi entro un mese dalla richiesta di una delle Parti Contraenti

Art 21.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente Accordo, i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina designeranno i rispettivi rappresentanti nella predetta Commissione

Art 22.

I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina adotteranno le misure e le disposizioni necessarie per garantire, secondo lo spirito delle disposizioni e dei trattati vigenti in materia, il rispetto delle denominazioni di origine e qualità che corrispondono a prodotti esclusivi di uno dei due Paesi, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli fabbricati nel loro stesso territorio o in terzi Paesi con false denominazioni di origine, qualità o tipo.

Art. 23.

Il Governo Italiano studierà con la migliore disposizione le domande che riceverà dal Governo Argentino per l'apporto di procedimenti tecnici di produzione, patenti, macchinari, nonchè per l'invio di tecnici da destinarsi alle industrie stabilite nella Repubblica Argentina o che potranno stabilirvisi in futuro.

Art. 24.

Il Governo Italiano ed il Governo Argentino studieranno i mezzi tecnici che, di comune accordo, potranno applicarsi al fine di accrescere il volume delle operazioni di riassicurazione fra i due Paesi.

Art. 25.

I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica Italiana adotteranno le misure necessarie per assicurare ed incrementare, in regime di reciprocità, l'intercambio di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.

A tale scopo entrambi i Governi predisporranno le necessarie misure affinchè l'importazione, il commercio e il regime fiscale delle suddette pubblicazioni, edite in uno dei due Paesi, godano nell'altro delle massime facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni.

Art. 26.

Il Protocollo di Co-produzione cinematografica firmato a Buenos Aires il 5 dicembre 1952 resta in vigore per la stessa durata del presente Accordo

La Commissione Speciale Cinematografica già prevista dall'Accordo commerciale e finanziario del 25 giugno 1952 potrà riunirsi, a richiesta di una delle due Parti, per un eventuale aggiornamento del Protocollo stesso al fine di intensificare la collaborazione cinematografica tra i due Paesi.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Art 27.

1 Nel caso in cui vengano a modificarsi sostanzialmente le condizioni degli scambi commerciali e del sistema di pagamenti che hanno servito di base al presente Accordo fra i due Paesi, e specialmente se la moneta di una delle Parti Contraenti diventi liberamente convertibile, ognuna delle due Parti Contraenti potrà richiedere all'altra l'immediato inizio di trattative allo scopo di adattare il presente Accordo alla nuova situazione.

2. Qualora le Parti Contraenti non potessero concludere un nuovo accordo entro due mesi, a partire dalla data della domanda di inizio di trattative, il termine per la denuncia previsto dall'art. 35 sarà ridotto ad un mese.

Art. 28.

Il presente Accordo annulla e sostituisce l'Accordo commerciale e finanziario del 25 giugno 1952.

Resta invece in vigore il Protocollo Addizionale, relativo a problemi di emigrazione e di colonizzazione, firmato a Roma il 25 giugno 1952, il cui testo si riproduce in allegato al presente Accordo.

Art. 29.

L'eventuale scadenza del presente Accordo non pregiudicherà la validità delle autorizzazioni di importazione e di esportazione per il periodo per cui furono rilasciate.

Le competenti Autorità argentine esamineranno con buona volontà le domande per la proroga della validità delle autorizzazioni di importazione di macchine e beni strumentali di provenienza italiana, ogni qualvolta l'interessato possa comprovare che i termini di fabbricazione superino, per circostanze impreviste, il periodo di validità della corrispondente licenza di importazione.

Art 30.

Senza pregiudizio della sua debita ratifica, il presente Accordo entrerà in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua firma con la validità di un anno e verrà rinnovato tacitamente per un periodo indefinito, salvo che ad esso venga posto fine mediante un preavviso di mesi tre che potrà essere dato dall'una o dall'altra Parte in qualsiasi momento successivo alla scadenza del primo anno di validità.

In fede di quanto sopra, i Plenipotenziari di entrambe le Parti Contraenti firmano quattro esemplari del presente Accordo, due in lingua spagnola e due in lingua italiana, parimenti validi, nella Città di Buenos Aires, addì 25 del mese di novembre millenovecentocinquantasette.

Per il Governo Argentino:

ALFONSO DE LAFERRERE
Ministro degli Affari Esteri e Culto

ADALBERT KRIEGER VASENA
Ministro del Tesoro

JULIO CESAR CUETO RUA
Ministro del Comm e dell Industr.

Per il Governo Italiano:

GIUSEPPE PURI PURINI
Incaricato d'Affari

ALLEGATO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Il Governo della Repubblica Argentina, in conformità con la sua politica agraria di ampio sviluppo delle attività agro-zootecniche, particolarmente concretata nel suo Piano Economico di recente sanzionato, e

Il Governo della Repubblica Italiana, desideroso di facilitare l'emigrazione nella Repubblica Argentina di nuclei familiari rurali e di contribuire ad assicurare ai nuclei stessi un effettivo ed adeguato stabilimento;

Dichiarano:

1) che dal punto di vista sociale ed economico è di speciale interesse per i due Paesi incrementare l'emigrazione verso la Repubblica Argentina di famiglie italiane autenticamente rurali;

2) che l'esperienza dell'ultimo quinquennio consiglia che la suddetta emigrazione specializzata si svolga in stretta cooperazione tra i Governi di entrambi i Paesi in conformità di piani adeguati;

3) che le misure adottate recentemente dai due Governi rendono opportuno tradurre in pratica le raccomandazioni contenute nell'art 16 dell'Accordo sull'emigrazione del 26 gennaio 1948 e nell'art. 9 del Protocollo Addizionale dell'8 ottobre 1949 nel senso di « studiare le forme di azione diretta e indiretta con cui il Governo italiano, oltre all apporto immigratorio, parteciperà tecnicamente e finanziariamente alla realizzazione del piano di colonizzazione che preparerà ed eseguirà il Governo argentino, in relazione agli impegni che quest'ultimo si assume per il collocamento dei coloni italiani, sulla base di un programma di collaborazione reciproca »,

4) che la realizzazione dei piani predetti permetterà di consolidare sempre più i tradizionali vincoli di amicizia esistenti tra i due popoli.

In concordanza con i principi sopra esposti e nell'intento di tradurli in pratica, i due Governi convengono sulle seguenti disposizioni:

Articolo 1

Il Governo argentino allo scopo di promuovere lo stabilimento definitivo nella Repubblica Argentina di famiglie rurali italiane, con le risorse dei suoi organi competenti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legali in vigore, fornirà i mezzi necessari per finanziare l'acquisto della terra e concederà prestiti intesi a promuoverne e svilupparne la produzione.

Tale contributo non sarà in nessun caso inferiore a quello assegnato dal Governo italiano, in conformità di quanto disposto nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2

Il Governo italiano, da parte sua, concorrerà alla realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo, utilizzando, nella forma ed alle condizioni previste nell'articolo 3 fino a una somma di 200 milioni di pesos moneta nazionale argentina, che preleverà dai fondi esistenti nel conto « Afectación Empréstito » aperto presso il Banco Central de la Republica Argentina a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Detto importo sarà destinato a far fronte:

a) al finanziamento delle spese di trasferimento degli emigranti e delle loro rispettive famiglie, nonchè delle famiglie degli emigranti già stabilitisi in Argentina, nella misura che i due Governi convengano;

b) al finanziamento integrativo occorrente per la sistemazione dei coloni e delle loro famiglie nella Repubblica Argentina.

Articolo 3

Il contributo del Governo italiano si realizzerà per il tramite di uno o più Enti i quali avranno personalità giuridica nell'ordinamento argentino e saranno investiti delle facolta necessarie per attuare i piani di stabilimento delle famiglie rurali. Detti Enti non perseguiranno propositi di lucro e le loro finalità sociali resteranno limitate agli obiettivi indicati

Articolo 4

Le perdite, come pure le moratorie che fosse necessario concedere in connessione con la realizzazione dei piani previsti nel presente Protocollo, saranno sostenute da entrambe le Parti nella misura corrispondente, in conformità a quanto verrà stabilito negli accordi previsti nell'articolo 5.

Articolo 5

La preparazione e la realizzazione dei vari piani di stabilimento saranno concertati in tutti i loro particolari, di comune accordo, tra l'Ente o gli Enti ai quali si riferisce l'articolo 3 e i competenti organi argentini, mediante accordi speciali da stipulare in ciascun caso.

Articolo 6

L'Ente o gli Enti, che amministreranno i fondi italiani all'uopo stanziati, dovranno collaborare nella preparazione e nell'attuazione dei piani tecnici che i competenti organi argentini formuleranno allo scopo di assicurare un razionale sviluppo delle imprese agricole.

Articolo 7

Resta inteso che le famiglie rurali che beneficieranno delle disposizioni del presente Protocollo saranno selezionate dal punto di vista dell'attitudine professionale, delle condizioni fisiche e morali e dei precedenti di condotta soddisfacente, in conformità ai vigenti Accordi sull'emigrazione stipulati tra i due Governi, i quali s'impegnano, nell'ambito degli Accordi stessi, di concedere le maggiori facilitazioni possibili per il migliore raggiungimento dei fini perseguiti

DE GASPERI — BERNABE S GONZALES RISOS, JULIO M JUNCOSA SERE

b) PROTOCOLLO RELATIVO ALL'EMIGRAZIONE

In occasione della firma, in data odierna, dell'Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, i Plenipotenziari dei due Stati Contraenti, considerando il reciproco interesse sociale ed economico dei due Paesi ad incrementare una razionale emigrazione di lavoratori italiani verso l'Argentina nello spirito della più ampia ed amichevole collaborazione, hanno convenuto quanto segue:

1) I lavoratori italiani godranno di una completa e totale equiparazione con i lavoratori argentini, beneficiando come essi, di tutte le provvidenze che le leggi argentine stabiliscono in materia di lavoro e impiego, di assicurazioni e previdenza sociale

2) Gli emigranti italiani, senza eccezioni, fruiranno, durante la loro permanenza nel territorio argentino, dello stesso trattamento e dei vantaggi accordati agli emigranti di qualsiasi altra origine, intendendosi che saranno ad essi applicati tutti i benefici concessi a quelli provenienti da altri Paesi.

3) I due Governi adotteranno le misure necessarie per coordinare gli interessi comuni nelle questioni consolari e culturali che riguardino l'emigrazione italiana

4) Gli emigranti italiani che, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, giungano in Argentina:

a) in base a programmi di mano d'opera qualificata e rurale, patrocinati dal Governo argentino, per stabilirsi nell'interno del Paese, o

b) regolarmente contrattati come tecnici o operai qualificati, sempre che il loro salario non superi i 4 000 pesos mensili,

e a condizione che conservino la loro residenza nell'interno del Paese, quando si tratti delle persone specificate sotto il punto a), potranno effettuare per un periodo massimo di 18 mesi a contare dal mese del loro arrivo in Argentina, una rimessa di denaro, a titolo di aiuto familiare, attraverso il mercato ufficiale dei cambi, sino ai seguenti importi

— 700 pesos a favore del coniuge e dei figli (femmine nubili di qualunque età e maschi sino ai 18 anni o di maggiore età nei casi di inabilità al lavoro);

— 500 pesos a favore dei genitori, dei fratelli (minori di 18 anni o di maggiore età nei casi di inabilità al lavoro), delle sorelle (nubili di qualunque età) o dei nonni

Detto periodo di 18 mesi verrà elevato a 24, come massimo, nei casi in cui il beneficiario della rimessa non possa emigrare per essere stato, esso o alcun membro della sua famiglia, dichiarato dalle competenti Autorità argentine temporaneamente non idoneo all'espatrio

Inoltre, i lavoratori italiani compresi nelle categorie sopra menzionate, entrati nel Paese a partire dal 1° gennaio 1957, potranno effettuare rimesse attraverso il mercato ufficiale dei cambi per gli ammontari e alle condizioni precisate, durante un periodo da 18 a 24 mesi, secondo i casi, dovendosi però dedurre dallo stesso il periodo intercorrente tra la data di arrivo nel Paese e quella di entrata in vigore del presente Protocollo

Gli emigranti italiani, inoltre — entro i cinque anni dal giorno del loro arrivo nel Paese — potranno trasferire per una sola volta e a titolo eccezionale, attraverso il mercato ufficiale dei cambi, la somma di pesos 1000 a favore dei familiari appartenenti alle categorie sopra menzionate che siano in procinto di imbarcarsi per l'Argentina, a titolo di sovvenzione per sopperire alle spese di viaggio

5) Il diritto dei cittadini italiani a percepire senza alcuna riduzione, le pensioni argentine sia dirette che indirette di cui siano titolari, sussiste anche nei casi di residenza fuori del territorio della Repubblica Argentina

6) Una Commissione Mista Permanente di funzionari italiani ed argentini esperti nei problemi connessi con l'emigrazione, si riunirà, ogni qual volta lo richiedano le Autorità italiane o argentine, allo scopo di studiare e proporre le modalità pratiche che permettano la migliore e più concreta applicazione degli Accordi tra l'Italia e l'Argentina in materia di emigrazione e stabilimento di cittadini italiani

Il presente Protocollo è parte integrante dell'Accordo commerciale e finanziario sottoscritto in data odierna tra l'Italia e l'Argentina

In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti Contraenti firmano quattro esemplari del presente Protocollo due in lingua italiana e due in lingua spagnola, parimenti validi, in Buenos Aires il 25 novembre millenovecentocinquantasette

Per il Governo Argentino:	*Per il Governo Italiano*:
ALFONSO DE LAFERRERE Ministro degli Affari Esteri e Culto	GIUSEPPE PURE PERINI Incaricato d'Affari
ADALBERT KRIEGER VASENA Ministro del Tesoro	
JULIO CESAR CUETO RUA Ministro del Comm e dell'Industr	

c) PROTOCOLLO

RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO E ALL'AMMORTAMENTO DEL CREDITO ITALIANO VERSO LA REPUBBLICA ARGENTINA

In esecuzione di quanto previsto ai punti 5 6 7, 8 e 9 del Processo Verbale di Parigi del 30 maggio 1956 il Governo Italiano e il Governo Argentino hanno convenuto quanto segue.

Art 1.

a) L'Ufficio Italiano dei Cambi, in rappresentanza del Governo Italiano, aprirà un Conto in dollari U S A denominato « Conto Consolidato » al nome del Banco Central de la Republica Argentina, in rappresentanza del Governo Argentino,

b) A debito del conto previsto al precedente comma a) saranno iscritti

(i) il saldo del Conto Generale $ CAI previsto all'articolo 17 dell'Accordo commerciale e finanziario del 25 giugno 1952, accertato alla data del 2 agosto 1956 e tenuto conto delle operazioni di storno intervenute sino alla data della firma del presente Protocollo,

(ii) il saldo del Conto Finanziamento Beni Strumentali previsto all'art 21 dell'Accordo commerciale e finanziario del 25 giugno 1952, accertato alla data del 2 agosto 1956 e tenuto conto delle operazioni di storno intervenute sino alla data della firma del presente Protocollo

L'ammontare dei saldi dei suddetti conti risulta dalla Parte II dell'allegato n 1 al presente Protocollo

c) A credito del conto previsto nel precedente comma a) saranno iscritte le rate di ammortamento corrisposte dal Banco Central secondo quanto previsto dal successivo art 3.

d) Saranno inoltre iscritte a debito o a credito del conto le operazioni di storno che saranno convenute tra il Banco Central e l'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art 2

Il « Conto Consolidato » previsto nel precedente art 1, produrrà interessi annui nella misura del 3 50 %, che saranno contabilizzati nel citato « Conto » e liquidati il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 1957.

Art 3.

Il debito argentino risultante dal « Conto Consolidato » sara ammortizzato nel periodo massimo di 10 anni con i pagamenti rateali indicati nell'allegato n. 2 da corrispondersi al 30 giugno di ciascun anno per gli importi che risulteranno dopo aver dedotto, dalla rata di ammortamento relativa, gli interessi maturati e i pagamenti di cui al successivo art. 6 effettuati durante l'esercizio. La prima annualità scadra il 30 giugno del 1957.

Art 4.

In qualsiasi momento in cui il Governo Argentino concludesse un accordo con i Governi della Francia, della Repubblica Federale della Germania, del Regno Unito o del Giappone per il regolamento di tutto o di parte dei debiti, nonchè delle obbligazioni con pagamento differito oltre 12 mesi indicati nella Parte I dell allegato n 1, in termini che fossero piu favorevoli di quelli previsti nel presente Protocollo, tali condizioni saranno applicate immediatamente al pagamento dei debiti e delle obbligazioni con pagamento differito indicati nella Parte II del citato allegato n 1

Art 5

a) Gli ammortamenti ai quali si riferisce l'art 3 saranno effettuati dal Banco Central, in conformità di quanto previsto all'art 13 dell'Accordo commerciale e finanziario firmato in data odierna

b) Nel caso in cui il sistema multilaterale di pagamenti cui aderiscono tanto l'Italia quanto l'Argentina dovesse aver fine, come pure nel caso in cui l'Italia non dovesse far più parte di tale sistema, le quote di ammortamento dovranno essere corrisposte da parte argentina nella valuta che potrà essere accettata da parte italiana

Art 6

a) Le obbligazioni con pagamento differito oltre 12 mesi, concordate dalle competenti Autorita dei due Paesi il cui ammontare complessivo è indicato nella Parte II dell'Allegato n 1, verranno regolate nei confronti dei beneficiari in Italia alle scadenze stabilite nei contratti in conformità di quanto previsto all'art 13 dell'Accordo firmato in data odierna

b) Nel caso in cui il sistema multilaterale di pagamenti cui aderiscono tanto l'Italia quanto l'Argentina dovesse aver fine, come pure nel caso in cui l'Italia non dovesse far piu parte di tale sistema, le obbligazioni suddette saranno regolate da parte argentina alle scadenze stabilite nella valuta che potra essere accettata dal Paese creditore

c) Le somme pagate annualmente da parte argentina ai beneficiari in Italia a fronte delle obbligazioni surriferite verranno a cura del Banco Central segnalate all'Ufficio Italiano dei Cambi e, come indicato al precedente art 3, saranno portate in deduzione dell annualità dovuta per l'anno considerato

d) I pagamenti effettuati dalla Repubblica Argentina sul « Conto Generale Dollari CAI » tra il 2 luglio 1956 ed il 2 agosto 1956 a titolo di obbligazioni con pagamento differito oltre 12 mesi saranno considerati a scomputo della prima annualità argentina, in conformità dell'art. 3 del presente Protocollo.

Art 7.

L'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina fisseranno le modalita tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo

Art 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua firma e avra validità sino all'ammortamento integrale del credito italiano arretrato.

In fede di quanto sopra, i Plenipotenziari di entrambe le Parti Contraenti firmano quattro esemplari del presente Protocollo, due in lingua spagnola e due in lingua italiana, parimenti validi, nella Citta di Buenos Aires, addì 25 del mese di novembre millenovecentocinquantasette

Per il Governo Argentino:
ALFONSO DE LAFERRERE
Ministro degli Affari Esteri e Culto
ADALBERT KRIEGER VASENA
Ministro del Tesoro
JULIO CESAR CUETO RUA
Ministro del Comm. e dell Industr.

Per il Governo Italiano:
GIUSEPPE PURI PURINI
Incaricato d'Affari

ALLEGATO N. 1

AMMONTARE DEI DEBITI ARGENTINI E DELLE OBBLIGAZIONI CON PAGAMENTO DIFFERITO AL 30 GIUGNO 1956

PAESI	Debiti governativi	Obbligazioni con pagamento differito	Debito totale
	(Equivalente in dollari)		
PARTE I			
Paesi partecipanti			
Repubblica Federale di Germania	23.095.239	124.893.632	147.988.871
Regno Unito	53.200.000	11.214.700	64.414.700
Francia	2.840.337	27.864.000	30.704.337
Paesi Bassi	20.935.010	—	20.935.010
Paese non partecipante			
Giappone	55.000.000	8.968.952	63 968.952
PARTE II			
Italia			
Conto generale	54.078.341	—	—
Conto finanziamento beni strumentali	35.762.786	—	—
Obbligazioni con pagamento differito	—	23.782.848	—
	89 841.127	23.782.848	113 623.975

Nota — La Delegazione Italiana e la Delegazione Argentina, in conformità dell'art. 10 del Processo Verbale di Parigi, si trovano d'accordo sul fatto che ai fini del consolidamento dei debiti argentini dovrebbero essere determinati i saldi esistenti alla chiusura delle operazioni del giorno 30 giugno 1956 Tuttavia, tenuto presente che i saldi rappresentanti il credito italiano fra la data di entrata in vigore del sistema multilaterale argentino (2 luglio 1956) e la data di entrata dell'Italia nel sistema multilaterale (3 agosto 1956) non hanno subito variazione degna di rilievo in rapporto al citato credito al 30 giugno 1956, hanno convenuto di adottare, come base per il consolidamento, i saldi esistenti al 2 agosto 1956, tenendo conto altresì degli storni di precedenti operazioni di accreditamento e di addebitamento sul « Conto Generale $ CAI » e sul « Conto finanziamento beni strumentali » eseguiti sino alla data del presente Protocollo.

ALLEGATO N. 2

Pagamenti rateali

da effettuarsi dal Banco Centrale in favore dell'Ufficio Italiano dei Cambi, già depurati dell'ammontare dei pagamenti riferentisi alle obbligazioni con pagamento differito, menzionati alla lettera c) dell'art. 6 e previsti nel piano d'ammortamento

N. della rata	Data di scadenza	Ammontare della rata (equivalente in dollari)
1ª rata	30 giugno 1957	6 812 961
2ª »	» 1958	4 707 592
3ª »	» 1959	9 187 912
4ª »	» 1960	9 858 366
5ª »	» 1961	12 910.117
6ª »	» 1962	15 378 476
7ª »	» 1963	16 350 084
8ª »	» 1964	16 350 084
9ª »	» 1965	18 231.382

ALLEGATO N. 3

La Delegazione Italiana e la Delegazione Argentina, esaminata la questione dei permessi previ di cambio rilasciati da parte Argentina senza che sia stato rilasciato nessun corrispettivo permesso da parte delle Autorità italiane hanno convenuto quanto segue:

a) a fronte degli ordini di pagamento emessi da parte argentina a valere sul « Conto Finanziamento Beni Strumentali » (v. Prospetto *a*) saranno concessi da parte delle Autorità italiane corrispondenti permessi di esportazione.

Tali pagamenti, che verranno eseguiti alle scadenze in moneta multilaterale, saranno portati in deduzione della rata di ammortamento prevista per l'esercizio come indicato all'art. 6 del presente Protocollo;

b) per i permessi previ di cambio emessi da parte argentina a valere sul « Conto Generale $ CAI » (v. Prospetto *b*) verranno rilasciati i corrispondenti permessi di esportazione da parte delle Autorità italiane. Da parte delle Autorità argentine verranno, ove occorra, confermati o rinnovati i predetti permessi previ. L'ammontare dei pagamenti che saranno effettuati alle scadenze convenute, secondo le modalità del nuovo accordo di pagamento multilaterale, sarà portato in deduzione delle rate di ammortamento.

ALLEGATO N. 3
Prospetto *a*)

Ordini di pagamento emessi dal Banco Central

Permesso previo N.	Lettera Banco Central	Beneficiario in Italia	Importo in dollari
300123	330-SA/4603 del 27 giugno 1956	Banco di Roma - Roma p. c. Norican - Roma	485 920,00
300033	330-SA/4982 del 12 luglio 1956	Credito Italiano - Torino p. c. Officine Metallurgiche F.lli Nusco - Torino	10 425,00
300032	330-SA/35104 del 30 novembre 1955	Banca Commerciale Italiana - Genova p. c. Comision Naval Argentina in Europa	9 951,00
300033	330-SA/4982 del 12 luglio 1956	Credito Italiano - Milano p. c. Siemens - Milano	85 104,25
703457	330-SA/34552 dell'8 novembre 1955	Napolbanco - Torino p. c. FIAT - Torino	28 808,24
703164	330-SA/4007 del 6 giugno 1956	Banco di Napoli - Torino p. c. - FIAT - Torino	59 793,12
300045	330-SA/2321 del 2 aprile 1956	Bancoper - Milano p. c. Socominter - Milano	1 488 750 36
		Totale	2 168 751,97

ALLEGATO N. 3
Prospetto *b*)

Permessi di esportazione che verranno rilasciati dalle Autorità italiane per i permessi previ di cambio emessi dal Banco Central sul conto generale

Permesso previo N.	Ditta importatrice argentina	Ditta esportatrice italiana	Merce	Importo in dollari F. O. B.
703940	Fiat Someca Construcciones Córdoba Concord SAIC	Fiat - S. p. A.	Impianti per la produzione di trattori	1 300 000
703941	Fiat Someca Construcciones Córdoba Concord SAIC	»	Impianti per la produzione di trattori	1 300 000
703942	Fiat Someca Construcciones Córdoba Concord SAIC	»	Impianti per la produzione di trattori	1 300 000
703947	Grandes Motores Diesel SAIC	»	Macchinari, strumenti, ecc. per Fabrica Motores Diesel	3 000 000
703951	Grandes Motores Diesel SAIC	»	Gruppi di motori Diesel e loro parti per Fábrica Motores Diesel	2 500 000
703954	Grandes Motores Diesel SAIC	»	Gruppi di motori Diesel e loro parti per Fábrica Motores Diesel	1 800 000
703957	Grandes Motores Diesel SAIC	»	Gruppi di motori Diesel e loro parti per Fábrica Motores Diesel	600 000
750315	M.T.N.E.N.T. Adquisic.	N. N.	Materiale ferroviario	2 147 809
750148	Agromecánica	Ansaldo Fossati	1 trattore	9 066
703790	SIAM di Tella Ltda	Renzo Guani	Sfere di acciaio per cuscinetti	2 350 (1)
				13 959 225

(1) Valore C. F. Le autorizzazioni italiana saranno rilasciate per il valore F. O. B. della fornitura.

MINISTERO DELLE RELAZIONI ESTERE E DEL CULTO

(Traduzione)
NOTA N. 1

Buenos Aires, 25 novembre 1957

Signor Incaricato d'Affari,

Ho l'onore di rivolgermi alla Signoria Vostra, con riferimento alle negoziazioni tra i nostri due Paesi conclusesi in data odierna, per confermarLe che la Delegazione argentina prende atto della richiesta italiana che venga autorizzata in misura adeguata l'importazione in Argentina di prodotti tipici di tradizionale esportazione italiana.

Al riguardo desidero confermarLe che il Governo argentino tenuta presente la situazione della sua bilancia dei pagamenti, che rende imperativo restringere l'importazione di prodotti meno essenziali, farà ogni sforzo possibile per soddisfare la richiesta italiana.

Saluto la Signoria Vostra con la mia più distinta considerazione.

A. DE LAFERRERE

Al Dottor Giuseppe PURI PURINI
Incaricato d'Affari d'Italia BUENOS AIRES

NOTA N. 1

AMBASCIATA D'ITALIA

Buenos Aires, 25 novembre 1957

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di rivolgermi alla Signoria Vostra con riferimento alle negoziazioni tra i nostri due Paesi conclusesi in data odierna, per confermarLe che la Delegazione argentina prende atto della richiesta italiana che venga autorizzata in misura adeguata l'importazione in Argentina di prodotti tipici di tradizionale esportazione italiana.

Al riguardo desidero confermarLe che il Governo argentino tenuta presente la situazione della sua bilancia dei pagamenti, che rende imperativo restringere l'importazione di prodotti meno essenziali, farà ogni sforzo possibile per soddisfare la richiesta italiana ».

Nel prendere atto di tale cortese assicurazione, mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

G. PURI PURINI

A Sua Eccellenza
il Signor Alfonso DE LAFERRERE
Ministro degli Affari Esteri e del Culto - BUENOS AIRES

NOTA N. 2

AMBASCIATA D'ITALIA

Buenos Aires, 25 novembre 1957

Signor Ministro,

Con riferimento all'Accordo Commerciale e Finanziario fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, firmato in data odierna, ho l'onore di confermare a V. E. che nel corso delle negoziazioni si è convenuto quanto segue:

Qualora da parte argentina venissero fatte concessioni o deroghe a favore di un terzo Paese per quanto concerne i fondi e gli averi bloccati in Argentina anteriormente al 28 ottobre 1955, trattamento analogo sarà riservato all'Italia per i fondi ed averi di pertinenza di residenti nella Repubblica Italiana.

La presente lettera e quella che V. E. vorrà inviarmi in risposta costituiranno un accordo formale in proposito.

Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

G. PURI PURINI

A Sua Eccellenza
il Signor Alfonso DE LAFERRERE
Ministro degli Affari Esteri e del Culto - BUENOS AIRES

MINISTERO DELLE RELAZIONI ESTERE E DEL CULTO

(Traduzione)
NOTA N. 2

Buenos Aires, 25 novembre 1957

Signor Incaricato d'Affari,

Ho l'onore di dirigermi alla Signoria Vostra per accusare ricevuta della Sua lettera, in data odierna, del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo Commerciale e Finanziario fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, firmato in data odierna, ho l'onore di confermare a V. E. che nel corso delle negoziazioni si è convenuto quanto segue:

Qualora da parte argentina venissero fatte concessioni o deroghe a favore di un terzo Paese per quanto concerne i fondi e gli averi bloccati in Argentina anteriormente al 28 ottobre 1955, trattamento analogo sarà riservato all'Italia per i fondi ed averi di pertinenza di residenti nella Repubblica Italiana.

La presente lettera e quella che V. E. vorrà inviarmi in risposta costituiranno un accordo formale in proposito ».

Al comunicare alla Signoria Vostra l'accordo del mio Governo sul contenuto della lettera trascritta, La saluto con la mia più distinta considerazione.

A. DE LAFERRERE

Al Dottor Giuseppe PURI PURINI
Incaricato d'Affari d'Italia BUENOS AIRES

(2137)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 182, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Resina (Napoli) di un mutuo di L. 106.850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2531)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 164, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cortona (Arezzo) di un mutuo di L. 6.960.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2532)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 146, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Galatina (Lecce) di un mutuo di L. 16.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2533)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 149, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camaiore (Lucca) di un mutuo di L. 34.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2534)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 176, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) di un mutuo di L. 22.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2540)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n 148, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nardò (Lecce) di un mutuo di L. 29 260 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2535)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n 147, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce) di un mutuo di L. 73 600 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2536)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n 143, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì) di un mutuo di L 130 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2537)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n 144, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sulmona (L'Aquila) di un mutuo di L 22 700 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2538)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 145, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina) di un mutuo di L. 76 600 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2539)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n 178, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti) di un mutuo di L. 19 600 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2541)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n 179, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) di un mutuo di L 63 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2542)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n. 169, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia (Bari) di un mutuo di L 44 300 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2543)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n. 167, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitonto (Bari) di un mutuo di L. 69 700 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2544)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n 161, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) di un mutuo di L 168 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2545)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sansevero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sansevero (Foggia) di un mutuo di L 54 700 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2546)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n 141, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cerignola (Foggia) di un mutuo di L 49 390 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2547)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n. 10 Interno, foglio n. 140, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fasano (Brindisi) di un mutuo di L 20 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2548)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n. 172, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trani (Bari) di un mutuo di L. 180 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2549)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n 172, è stata autorizzata l assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molfetta (Bari) di un mutuo di L 44 140 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1957.

(2550)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n 170, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mola di Bari (Bari) di un mutuo di L 36 620 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2551)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n. 171, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minervino Murge (Bari) di un mutuo di L 38 500 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2552)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n 175, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marcianise (Caserta) di un mutuo di L 54 000 000. ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2553)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n 177, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nicastro (Catanzaro) di un mutuo di L 39 300 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2554)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 27 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n 174, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Maddaloni (Caserta) di un mutuo di L 15 900 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1957.

(2555)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1958, registro n 10 Interno, foglio n 181, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portici (Napoli) di un mutuo di L. 150 500 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell esercizio 1957

(2556)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « matematica finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma e vacante la cattedra di « matematica finanziaria » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2567)

Vacanza della cattedra di « letteratura italiana » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, e vacante la cattedra di « letteratura italiana » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2568)

Vacanza della cattedra di « agronomia generale e coltivazioni erbacee » presso la Facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « agronomia generale e coltivazioni erbacee » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2569)

Vacanza della cattedra di « chimica organica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « chimica organica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2570)

Vacanza della cattedra di « clinica medica generale e terapia medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di « clinica medica generale e terapia medica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(2571)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 4266/2170 in data 3 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1958 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 117) è stata definitivamente determinata in L. 4 893 009 (lire quattromilioniottocentonovantatre-milanove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Capranica (Viterbo), della superficie di ettari 62 41 20, nei confronti della ditta MONTENERO Gabriella fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2895, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

Il predetto decreto integra, per l'accertata differenza di L. 2 771 669 (lire duemilionisettecentosettantunomilaseicentosessantanove) l'ammontare dell'indennità già liquidata a favore della Ditta sopramenzionata col decreto Presidenziale 30 ottobre 1954, pubblicato per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 134 del 13 giugno 1955.

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953 n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6 ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5 primo comma, della legge 15 marzo 1956 n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 19 del 24 gennaio 1958.

Con decreto Ministeriale n. 4267/2171 in data 3 marzo 1958 registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1958 (registro n. 6 Agricoltura foglio n. 118) è stata definitivamente determinata in L. 3 666 593,50 (lire tremilioniseicentosessantaseimilacinquecentonovantatre e cent. 50) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Sutri (Viterbo) della superficie di ettari 41 38 05, nei confronti della ditta MONTENERO Gabriella fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2896 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

Il predetto decreto integra, per l'accertata differenza di L. 1 722 939,50 (lire *unmilionesettecentoventiduemilanovecento* trentanove e cent. 50) l'ammontare dell'indennità già liquidata a favore della Ditta sopramenzionata col decreto Presidenziale 30 agosto 1954, pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 18 novembre 1954.

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953 n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 19 del 24 gennaio 1958.

(2440)

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956 n. 156 e determinata in L. 7 096 193 (lire settemilioninovantaseimilacentonovantatre) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia), di complessivi ettari 55 02 45, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta VISOCCHI Margherita ed Elena fu Achille, in virtù del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3310 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 31 ottobre 1956 per L. 6 917 094.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 2 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso

Errata

Numero del foglio di mappa. 14; numero di mappa: 6; sub *a*, superficie 41 58 25,

Corrige

Numero del foglio di mappa 14, numero di mappa 6; sub *a*, superficie 41 68 25

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2445)

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, e determinata in L. 1 770 242 (lire unmilionesettecentosettantamiladuecentoquarantadue) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), di complessivi ettari 35 97 02, costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta « SAN VITO », SOCIETA ANONIMA, con sede in Torino, in virtù del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4392 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 9), da trasferirsi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2446)

Opera nazionale per i combattenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 829 412 (lire ottocentoventinovemilaquattrocentododici) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Carinola (Caserta), di complessivi ettari 2 50 88, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta MIGLIACCIO Pasquale fu Gioacchino, in virtù del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1678 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952, supplemento ordinario), da trasferirsi all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2444)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola lavoro e tecnica - SCALET, con sede in Terni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1958, la Società cooperativa agricola lavoro e tecnica - SCALET, con sede in Terni, costituita con atto del notaio dott Federico Federici in data 30 aprile 1952, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2399)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Corpus Domini », con sede in Montefiascone (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 aprile 1958, la Società cooperativa agricola « Corpus Domini », con sede in Montefiascone (Viterbo), costituita con atto del notaio dott Luigi Donati in data 11 marzo 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2400)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

n. A-64 del 23 aprile 1958, concernente l'Accordo di pagamento con la Cecoslovacchia (n. 3);

n A-65 del 24 aprile 1958, concernente la tolleranza nell'utilizzo delle licenze e dei documenti valutari,

n A-66 del 26 aprile 1958, concernente temporanee importazioni, trasformazioni in definitiva di temporanee importazioni, riesportazioni;

n. A-67 del 26 aprile 1958, concernente oggetti destinati ad essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati,

n A 68 del 28 aprile 1958, concernente proroga dell'Accordo di pagamento con l'Albania (n 4);

3° aggiornamento, 15 aprile 1958, al fascicolo concernente: « Regime degli scambi e regolamenti valutari ».

(2558)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 19 maggio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,75	624,81	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	645,60	645,50	645,75	645,75	645,60	645,15	645,875	645,50	645,30	645,35
Fr. Sv. lib	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,8075	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,25	90,21	90,24	90,245	90,20	90,24	90,25	90,25	90,24	90,25
Kr. N.	87,26	87,28	87,275	87,285	87,35	87,28	87,275	87,25	87,28	87,25
Kr Sv	120,39	120,50	120,61	120,70	120,70	120,46	120,68	120,40	120,49	120,45
Fol.	164,78	164,80	164,83	164,805	164,80	164,80	164,815	164,80	164,82	164,80
Fr B	12,52	12,52	12,5275	12,525	12,515	12,52	12,52375	12,50	12,52	12,525
Fr Fr.	147,87	147,95	147,90	148 —	147,75	147,90	148,03	147,80	147,90	147,97
Fr Sv. acc.	142,73	142,735	142,70	142,73	142,80	142,75	142,75	142,70	142,75	142,77
Lst.	1746,35	1746,50	1746,50	1746,50	1746,75	1746,42	1746,625	1746,50	1746,60	1746,625
Dm occ	149,08	149,095	149,10	149,11	149,08	149,09	149,09	149,08	149,11	149,10
Scell. Aust.	24,06	24,07	24,06	24,07125	24,05	24,07	24,068	24,05	24,07	24,07

Media dei titoli del 19 maggio 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,80
Id 3,50 % 1902	59,80
Id 5 % 1935	97,65
Redimibile 3,50 % 1934	84,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,575
Id. 5 % 1936	97,95
Id 5 % (Città di Trieste)	87,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,375

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1958

1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	645,812
1 Franco svizzero lib	145,804
1 Corona danese	90,247
1 Corona norvegese	87,28
1 Corona svedese	120,69
1 Fiorino olandese	164,81

1 Franco belga	12,524
100 Franchi francesi	148,015
1 Franco svizzero acc.	142,74
1 Lira sterlina	1746,562
1 Marco germanico	149,10
1 Scellino austriaco	24,07

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO AMMINISTRATIVO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
C E C A - EURATOM - MERCATO COMUNE

Assunzione di traduttori

Le Comunità Europee C E C A, Euratom, Mercato comune assumono traduttori con adeguata esperienza professionale.

Lingue di lavoro: francese, italiano, olandese, tedesca e inglese

Le persone interessate che sono cittadini di uno dei sei Stati membri delle Comunità, comprese le persone che hanno già trasmesso o fatto trasmettere la loro candidatura ad una delle Comunità Europee, possono scrivere entro il 31 maggio 1958

all'Ufficio n 526 51/53, rue Belliard - Bruxelles, per chiedere un formulario di candidatura I candidati che in base ai loro titoli saranno ammessi all'esame di abilità riceveranno in tempo opportuno il programma particolareggiato delle prove da sostenere

(2578)

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n 25702 del 31 marzo 1957, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tredici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1956,

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle candidate idonee predisposta dalla Commissione giudicatrice,

Ritenuta la legittimità degli atti e della procedura seguita, nonchè il regolare espletamento del concorso,

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta.

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui in narrativa specificato

N.	Nome		Punti	
1	Dondi Albertina	punti	53,56	su 100
2	Ugge Eva	»	52,46	»
3	Simoni Salva	»	52 05	»
4	Longo Battistina	»	51,73	»
5	Caliò Concetta	»	51,34	»
6	Grisolia Ida	»	50,55	»
7	Cirami Maria	»	50,50	»
8	Ridolfi Maria Pia	»	50 19	»
9	Leonetti Olga	»	50 04	»
10	Berini Ada	»	50,03	»
11	Sannuto Elvira	»	50 —	»
12	Adami Italia	»	49,43	»
13	Bollettinari Marisa	»	48 82	»
14	Grisi Matilde	»	48,70	»
15	Vincenzi Elvira	»	48,55	»
16	Stella Assunta	»	48,54	»
17	Visciglia Filadora	»	47,99	»
18	Odorisio Maria	»	47,74	»
19	Capalbo Assunta	»	46,31	»
20	Barberio Rita	»	46,30	»
21	Ianni Polarchio Nina	»	46,12	»
22	Bartucci Carolina	»	46,00	»
23	Merighi Franca	»	45,86	»
24	Fuochi Iole	»	45,83	»
25	Cianni Anita	»	45,75	»
26	Martillotti Lidia	»	45,23	»
27	Diddi Foresta Isidora	»	45 09	»
28	Baldelli Sabina (età)	»	45 —	»
29	Mancini Ida Giuseppina (età)	»	45 —	»
30.	Covello Cristina (età)	»	45 —	»
31.	Del Coco Maria	punti	45 —	su 100
32	Consoli Amalia	»	44,78	»
33.	Andreotti Maria	»	43,88	»
34	Mazzotta Saveria	»	43,47	»
35.	De Rosa Ada	»	43,23	»
36	Palermo Assunta	»	41,80	»
37.	Galiakova Alla Maria	»	40,73	»
38	Zagarolo Armida	»	40,69	»
39.	Ponzini Luigia	»	40,10	»
40	Cupelli Peppina	»	40 —	»
41	Tricarico Ilde Candida	»	38,64	»
42	Lio Aurora	»	38 —	»
43	Brazioli Ugolina	»	36,54	»
44	La Torre Angela	»	36,32	»
45	Burza Antonietta	»	35,89	»
46	Martino Elfrida	»	35,83	»
47	Pulice Raffaella	»	35,08	»
48	Saporito Concetta (età)	»	35 —	»
49	Lio Teresa, età	»	35 —	»
50	Marozzo Assunta	»	35 —	»
51	Vizza Ada	»	34 —	»
52.	Ciriolo Rita	»	33 —	»
53	Corradetti Elena	»	32,52	»
54	Consoli Maria	»	32,25	»
55	Iacucci Barbara	»	32,23	»
56	Cefalo Angela	»	32,20	»
57	Limberti Tosca	»	32 —	»
58	Casetta Antonietta (età)	»	32 —	»
59	Altieri Antonietta (età)	»	32 —	»
60	Cupido Maria Costantina	»	31 37	»
61	Facciolo Elvira (età)	»	30 —	»
62	Aprigliano Laura (età)	»	30 —	»
63	Pedace M Vincenzina (età)	»	30 —	»
64	Rio Antonietta	»	30 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dela Prefettura e dei Comuni interessati

Cosenza, addì 18 aprile 1958

Il prefetto: SPANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a tredici posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n 25702 del 31 maggio 1957,

Viste le domande delle concorrenti e le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in premessa specificato ed assegnate nelle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Dondi Albertina Altomonte;
2) Ugge Eva. Rende, seconda condotta;
3) Simoni Salva. Trenta,
4) Longo Battistina Campana;
5) Caliò Concetta· Tarsia,
6) Grisolia Ida: Fiumefreddo Bruzio;
7) Cirami Maria· Cleto, seconda condotta;
8) Ridolfi Maria Pia: Aieta,
9) Leonetti Olga: Figline Vegliaturo;
10) Berini Ada. Pietrapaola;
11) Sannuto Elvira: Carpanzano;
12) Adami Italia: Malito,
13) Bollettinari Marisa: Plataci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 18 aprile 1958

Il prefetto. SPANO

(2411)

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto 20 marzo 1956, n. 8822 e successive modifiche, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice:

N.	Candidato		Punti	
1.	Consigli dott. Giovanni	punti	57,403	su 100
2.	Ugolotti dott. Guido	»	55,277	»
3.	Milani dott. Pietro	»	54,913	»
4.	Rossi dott. Pietro	»	53,548	»
5	Pifferi dott. Benito	»	52,984	»
6	Guarnieri dott Riccardo	»	51,811	»
7.	Slawitz dott Giovanni	»	51,613	»
8	Benericetti dott. Walter	»	51,610	»
9.	Di Fiore dott Vittorio	»	51,531	»
10.	Grassani dott. Luigi	»	51,438	»
11.	Sigovini dott Domenico	»	50,941	»
12.	Sozzi dott Claudio	»	50,616	»
13	Calestani dott Renzo	»	50,549	»
14.	Montani dott Luigi	»	49,938	»
15.	Ziliolì dott Luigi	»	49,806	»
16.	Tola dott. Giovanni	»	49,710	»
17	Alberti dott Gianfranco	»	49,550	»
18	Marchesini dott Alfonso	»	49,50	»
19	Negri dott Ugo	»	49,484	»
20	Valenti dott Carlo	»	49,421	»
21	Campanini dott Vincenzo	»	49,087	»
22	Maschi dott Giancarlo	»	48 946	»
23	Cortese dott. Carmelo	»	48,860	»
24	Morini dott Giovanni	»	48,805	»
25	Zocchia dott Giuseppe	»	48,432	»
26	Bizziocchi dott Alberto, invalido di guerra	»	48,420	»
27	Cassinelli dott Carlo	»	48,366	»
28	Mizzoli dott Adriano	»	48,137	»
29	Conterio dott' Franco	»	48,130	»
30	Gandolfi dott. Luigi	»	48,001	»
31	Bissolati dott Carlo	»	48,000	»
32	Verdi dott Alberto	»	47,421	»
33	Tolomelli dott Paolo	»	47,318	»
34	Bocchi dott Ercolino	»	47,238	»
35	Fabbri dott Luigi	»	47,170	»
36	Tenchini dott Ugo	»	47,109	»
37	Calisi dott Alessandro	»	47,085	»
38	Vitali dott Mario	»	47,028	»
39	Caffarra dott Francesco	»	46,992	»
40	Ferrari dott Lucio	»	46,794	»
41	Rossi dott. Aurelio	»	46,712	»
42	Savani dott. Bruno	»	46,454	»
43	Orlandi dott Loredano	»	46,030	»
44	Mazzocchi dott Alberto	»	45,532	»
45	Ghelfi dott Nino	»	45,510	»
46	Bigi Arnaldo	»	45,000	»
47	Billi dott Osvaldo	»	44,946	»
48	Ceresini dott Emilio	»	44,649	»
49	Borrozzini dott Ernesto	»	44,140	»
50	Giovannini dott Giorgio	»	43,636	»
51	Parisi dott Cornelio	»	43,033	»
52	Ruffini dott. Mario	»	43 012	»
53	Bonardi dott Agostino	»	42,386	»
54	Serra dott Antonio	»	41,928	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati

Parma, addì 21 aprile 1958

Il prefetto: VARINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto 20 marzo 1956, n 8822 e successive modifiche, col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1955,

Visto il decreto di pari data n 11467, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei partecipanti al concorso predetto,

Esaminate le domande prodotte dai concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza,

Visto l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, nonchè l'art 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate, i seguenti candidati

1) Consigli dott Giovanni Sissa, seconda condotta,
2) Ugolotti dott Guido Sala Baganza,
3) Milani dott Pietro Bedonia, seconda condotta;
4) Rossi dott Pietro Compiano,
5) Pifferi dott Benito. Mezzani

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura e dei Comuni interessati

Parma, addì 21 aprile 1958

Il prefetto: VARINO

(2412)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.